



**Banca del Lazio
Popolare**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul
punto n. 1 all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 132
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

« Acquisito e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti».

Assemblea Ordinaria

28-29 Dicembre 2019

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

« *Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti* ».

Premessa

L'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") che rende applicabili anche agli emittenti azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano le disposizioni in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*» dettate dal secondo comma del medesimo articolo secondo il quale «*gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento*». Il richiamo è alla disposizione di cui all'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c.s.m. ("**Regolamento Emittenti**") a norma del quale, gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono, fra l'altro, essere effettuati con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, ed anche essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n.596/2014. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis dell'art. 144-bis, possono essere utilizzate.

La presente relazione ("**Relazione**") è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti, disposizione regolamentare e schema di relazione illustrativa ai quali il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. ("**Banca**" o "**BPL**") si è inteso conformare a titolo cautelativo, pur non essendo la Banca un «*emittente azioni*» ovvero un soggetto che emette «*azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia*» ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Emittenti (presupposto questo necessario per l'applicabilità del menzionato art 73 e del connesso Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti).

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 25.11.2019, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione "*Investor Relations*" del sito *internet* aziendale (www.bplazio.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.

1.Acquisto di azioni proprie

La Banca Popolare del Lazio è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 150-bis, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), a mente del quale «*l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società*». L' art.17 dello Statuto sociale della Banca prevede che «*gli amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della società nei limiti della riserva di cui al successivo art.52, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci*» Il medesimo articolo prevede, altresì che «*Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate*» Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., anche nella parte in cui tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio. All'Assemblea ordinaria, invece, l'art. 52 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare l'eventuale residuo dell'utile netto risultante dal bilancio «*alla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società*».

Per effetto dell'introduzione nell'art. 132 TUF del nuovo comma 3-bis è ora applicabile alla Banca la disposizione di cui all'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, a mente della quale «*la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate*». La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Si rammenta che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettato al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("**CRR**") e l'acquisto di azioni proprie da parte della società può essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi previamente autorizzati dalla Banca d'Italia.

Con l'obiettivo di sostenere la liquidabilità del titolo nell'interesse della generalità degli azionisti - senza con ciò influenzare la fissazione del prezzo delle azioni nel rispetto del principio di efficienza e trasparenza della *price discovery* e delle regole

del mercato Hi-MTF, nonché, se già presenti nel Fondo Acquisti proprie azioni, per le altre finalità volta per volta determinate dal Consiglio di Amministrazione, quali l'assegnazione di azioni ai soci a titolo di dividendo o quota parte dello stesso, ovvero il loro impiego come corrispettivo nell'ambito di operazioni di interesse della Banca - il Progetto di Governo Societario del Gruppo BPL, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 gennaio 2019, ha previsto di valutare la possibilità di strutturare un regolamento per rendere possibile con regole certe, precise e predeterminate l'intervento della Banca sul mercato, così come già avviene sui mercati regolamentati e su alcuni sistemi multilaterali, ovvero di conferire ad una società di intermediazione mobiliare terza un incarico per lo svolgimento di attività di sostegno della liquidità delle azioni stesse, in base ad un contratto finalizzato a supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni sul mercato Hi-MTF ed ispirato ai principi contenuti nella "Prassi di mercato ammessa n.1" di cui alla Delibera Consob 19 marzo 2009 n. 16839, come modificata in base agli esiti della consultazione Consob del 21 settembre 2018, notificata in data 8 aprile 2019 all'ESMA.

Al fine anche di poter rimborsare le dette azioni agli eredi di soci deceduti nell'esercizio 2018, di avere la disponibilità per i rimborsi da corrispondere nel 2020, senza procedere all'annullamento delle azioni rimborsate, o per eventuali operazioni di riacquisto in caso di esclusione e/o rimborso, nonché per avere una possibilità di impiego atta ad attuare l'ipotizzato intervento di sostegno alla liquidabilità, la Banca ha richiesto alla Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento UE n.575/2013 (CRR) e dell'art. 32 del Regolamento Delegato UE n. 241/2014, il rilascio dell'autorizzazione preventiva a effettuare il rimborso di azioni proprie, fino a un ammontare massimo di € 5.616.072,00. In data 28.08.2019 la Banca d'Italia ha autorizzato l'utilizzo della riserva per il detto importo, da intendersi quale *plafond* rotativo da rispettare al netto dei versamenti per nuove sottoscrizioni di capitale.

L'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità:

(a) Attività di sostegno della liquidità del titolo

Come noto, a partire dal 29 dicembre 2017 le azioni emesse dalla Banca sono negoziate sul segmento "*Order driven* azionario" del sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno far sì che la Banca compia, tramite intermediari terzi indipendenti, operazioni di acquisto di azioni BPL al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

È intenzione del Consiglio di Amministrazione fare in modo che la Banca svolga un'attività di sostegno alla liquidità ispirata alla prassi di mercato ammessa n. 1 adottata con delibera Consob n. 16839 del 18 marzo 2009, come modificata in base agli esiti della consultazione Consob del 21 settembre 2018, notificata in data 8 aprile 2019 all'ESMA. Occorre, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**"), agli strumenti finanziari trattati su un sistema multilaterale di negoziazione, quali sono le azioni BPL, va applicata la disciplina sugli abusi di mercato.

Tale intervento di liquidità avrà luogo mediante acquisto di azioni sulla sede di negoziazione da parte di un *liquidity provider* indipendente con risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività. Il detto intermediario agirà, pertanto, in piena autonomia, senza condizionamenti di alcun tipo derivanti da eventuali interessi della Banca stessa.

(b) Ulteriori finalità

Non si può escludere che sorga la necessità - oltre che per quanto già esposto in relazione ai rimborsi da corrispondere agli eredi dei soci deceduti nell'esercizio 2019 che già ne hanno fatto richiesta e di quanti, avendone il diritto, ne facciano ancora richiesta, ovvero ai soci che venissero eventualmente esclusi ai sensi di quanto previsto dall'art.15 dello Statuto sociale - di acquistare azioni proprie per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili. In queste ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si vuole riservare la possibilità di provvedere all'acquisto di azioni comunque nel limite massimo della dotazione della riserva per acquisto o rimborso di azioni di cui all'art. 52 dello Statuto sociale e nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilanci, nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 78 del CRR.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Il controvalore massimo di azioni della Banca acquistabile è pari ad Euro 5.616.072,00. Le azioni BPL hanno valore nominale unitario pari ad Euro 3,00.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Come detto, BPL è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 17 dello Statuto sociale e consistono nella dotazione della riserva di bilancio espressamente dedicata allo scopo.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione, la Banca detiene n.117.575 azioni proprie che impegnano il plafond autorizzato per Euro 4.245.165,74. L'acquisto di azioni proprie nei limiti autorizzati con utilizzo della menzionata riserva di bilancio, non porterà la Banca in nessun caso a detenere azioni proprie in numero superiore al limite (pari alla «*quinta parte del capitale sociale*») indicato dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

Si è già evidenziato che l'art. 144-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, reso applicabile alla Banca dal nuovo comma 3-bis dell'art. 132 del TUF, sembra rendere necessaria un'approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie dalla Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino alla data dell'Assemblea ordinaria 2021, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e comunque per la durata non superiore a diciotto mesi prevista dall'art.2357 cod.civ.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche quanto ai tempi, per l'eventuale cessione delle azioni in portafoglio.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al prezzo definito dall'Assemblea), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale – si fa riferimento alle ipotesi di attività di sostegno della liquidità del titolo – in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammessa n.1 adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale – si fa riferimento alle ipotesi residuali sopra richiamate – in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale (attività di sostegno della liquidità del titolo), esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter) e comma 1-bis del Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale (ulteriori finalità) avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e d-bis) del Regolamento Emittenti ovvero

tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio, salvo le esenzioni previste per le offerte al di sotto delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (come precisate dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie, pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico.

Quanto alle operazioni di cessione o agli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuate con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Proposta di delibera

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare del Lazio S.c.p.a., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, delibera:

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2021 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020 e comunque per la durata non superiore a diciotto mesi, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammessa n.1 adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».*

Velletri, 25.11.2019

Banca Popolare del Lazio S.c.p.a
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Notaio - Dott. Edmondo Maria Capecelatro

